

DSA, BES E ADHD

In una società come la nostra, sempre più veloce e sempre più frenetica, si cerca continuamente di trovare soluzioni per accorciare i tempi, per perdere il minor tempo possibile e si finisce per abbreviare tutto: distanze, relazioni, ma anche le parole riducendole, molto spesso, ad acronimi.

Ma siamo proprio sicuri di capire fino in fondo le sigle a cui riduciamo frasi e nomi? Capita, infatti, di abituarci così tanto al suono degli acronimi, da non chiederci neppure a cosa corrispondano e quale significato celino. In questo modo si finisce solo per aumentare la confusione tra le categorie in cui siamo costretti. Un esempio molto calzante sono i **DSA**, i **BES** e l'**ADHD**, tutte sigle di cui sentiamo parlare soprattutto nell'ambito sanitario, evolutivo e scolastico. Cerchiamo, allora, di fare un po' di chiarezza. La prima distinzione necessaria e fondamentale da sottolineare è che i **BES** non sono una categoria diagnostica a differenza dei **DSA** e dell'**ADHD** e che i **BES** comprendono i **DSA** e l'**ADHD**, ma non si esauriscono con essi. Ma analizziamoli e spieghiamoli uno per volta:

- **DSA – DISTURBI SPECIFICI dell'APPRENDIMENTO:** è un disturbo del neurosviluppo ed è quindi biologicamente determinato; non è legato, quindi, a disabilità intellettive e a scarso quoziente intellettivo. Tale disturbo comporta deficit in determinate abilità legate all'apprendimento quali: lettura (**DISLESSIA**), scrittura (**DISGRAFIA** e/o **DISORTOGRAFIA**), calcolo (**DISCALCULIA**).
- **ADHD – ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER**, in italiano **DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ**: come già si intuisce dal nome, è un disturbo completamente diverso da quello dei **DSA**. È, infatti, un problema di autocontrollo. Il bambino con **ADHD** non riesce a stare fermo né concentrato per lunghi periodi, è sempre in movimento, è distratto, non riesce a controllare gli impulsi mostrandosi quindi impulsivo e irruento. Tutto ciò può comportare, ad esempio, aggressività, difficoltà motorie e scolastiche. Quindi anche un bambino con **ADHD** può manifestare difficoltà nella lettura, nella scrittura e/o nel calcolo, ma non saranno dovute a cause neurobiologiche, ma alla disattenzione o all'iperattività.
- **BES – BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI:** la prima cosa da evidenziare è che i **BES** non sono una categoria diagnostica. Con il termine **BES** si identifica una categoria di alunni con particolari problematiche; tale categoria, quindi, fa capo al mondo della scuola e in particolare, all'insegnamento. I **BES**, infatti, sono una macro categoria in cui rientrano varie tipologie di alunni che hanno bisogno di un insegnamento individualizzato o comunque un'attenzione particolare.

Ma a quali problematiche ci si riferisce quando si parla di **Bisogni Educativi Speciali**?

La Circolare Ministeriale del 6 Marzo 2013 identifica nei **BES** "lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

Quindi, le 3 sottocategorie che rientrano nei **BES** sono:

- **Disabilità** (riconosciuta dalla Legge 104/92)
- **Disturbi evolutivi specifici** (tra cui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Disturbo Da Deficit Di Attenzione e Iperattività)
- **Svantaggi culturali, sociali, linguistici.**

Solo nel caso dei **DSA** è obbligatorio prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che deve essere predisposto dalla scuola in collaborazione con la famiglia del ragazzo in questione e con i professionisti esperti in materia.

Da questa categorizzazione, possiamo subito ben comprendere che **DSA**, **ADHD**, **BES** non sono assolutamente termini interscambiabili e non possono essere confusi. I Bisogni Educativi Speciali, infatti, comprendono i **DSA** e l'**ADHD**, ma non solo! Impariamo, quindi, a non generalizzare riferendoci a tali disturbi con il termine **BES** né tantomeno ad utilizzare tale acronimo riferendoci esclusivamente ai **DSA** e all'**ADHD**.

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Non è mai troppo tardi per riconoscerli e intervenire

DIDATTICA INCLUSIVA

In questo articolo cerchiamo di spiegare cosa si intende per DSA (e per BES) e quali sono i segnali a cui prestare attenzione durante le attività didattiche. L'eventuale certificazione non è il punto di arrivo ma il punto di partenza per costruire un piano didattico personalizzato per lo studente.

Secondo le ultime stime del MIUR, relative all'anno scolastico 2014/15, le segnalazioni di Disturbi Specifici dell'Apprendimento, o DSA, sono state complessivamente 186.803, corrispondenti al 2,1% degli alunni. Tale percentuale ha subito un marcato aumento rispetto alla precedente rilevazione effettuata nell'A.S. 2010/11 che vedeva un'incidenza del disturbo dello 0,7%; tale aumento è maggiormente evidente nel primo e secondo grado della scuola secondaria, in cui rispettivamente il 4,2% e 2,5% degli studenti risulta avere una diagnosi di DSA (MIUR). L'incremento delle diagnosi non deve essere interpretato come una maggiore accondiscendenza da parte delle équipe diagnostiche a giustificare le difficoltà segnalate dalle famiglie né ad una medicalizzazione del fenomeno, quanto come una maggiore sensibilità da parte della scuola e delle famiglie verso questi disturbi.

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento: quando si manifestano?

Quelli dell'apprendimento sono tra i più frequenti disturbi che uno studente può incontrare nel corso della sua storia scolastica. Si tratta di una condizione innata, di origine neurobiologica, la cui manifestazione è mediata dalle condizioni ambientali in cui lo studente si trova a vivere (Penge, 2010). I primi segnali della presenza di DSA possono essere riscontrati già in età prescolare, quando ancora il disturbo specifico non solo non è ancora manifesto ma anche non ancora diagnosticabile; come riportato dalle Linee guida per il Diritto allo studio degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, gli insegnanti della scuola dell'infanzia devono saper riconoscere i segnali di rischio per poter intervenire fin da subito con attività didattiche e pedagogiche mirate. Le difficoltà specifiche dei DSA dovrebbero palesarsi fin dai primi stadi di acquisizione delle strumentalità alla base delle abilità di letto-scrittura e matematiche, in particolare si potrebbero riscontrare lentezza e facile faticabilità, associate a un elevato numero di errori. Tuttavia, studenti con una predisposizione neurobiologica più favorevole e/o che vivono in un contesto ambientale (rappresentato in primis da ambiente familiare e scolastico) maggiormente stimolante o protettivo potrebbero mostrare difficoltà solo nel momento dell'apprendimento di abilità più complesse. Inoltre, il **carattere evolutivo** dei DSA (come sottolineato nella *Consensus Conference 2011*) modifica le manifestazioni del disturbo, che

mutano nel corso degli anni e assumono caratteristiche diverse in base alle fasi del ciclo scolastico. Se durante la Scuola primaria le difficoltà principali si riscontrano a livello delle abilità di base, nei successivi cicli sono maggiormente evidenti problematiche legate a competenze più evolute quali la comprensione e la produzione di testi scritti, l'autonomia nello studio, la padronanza dei termini specifici delle materie di studio.

Che cosa intendiamo per BES

Negli ultimi anni, in seguito alla pubblicazione della Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 (meglio nota come "Direttiva Profumo") e della Circolare ministeriale 6 del 6 Marzo 2013, grande attenzione è stata dedicata ai Bisogni Educativi Speciali (BES), ovvero qualunque condizione, stabile o transitoria, di natura eterogenea che possa andare a interferire con l'apprendimento e il successo scolastico.

Quando si parla di BES bisogna prestare molta attenzione poiché è un termine condiviso da differenti ambiti ma usato con accezioni differenti.

Dal punto di vista della **psicologia evolutiva** si tratta infatti di un termine ombrello che racchiude **qualsunque disturbo (DSA, disabilità e altri disturbi evolutivi)** o difficoltà che abbia ripercussioni sia sul piano scolastico che adattivo (quindi nella vita quotidiana in generale). Sul piano scolastico invece con BES ci si riferisce alle sopracitate Direttiva e Circolare che hanno come obiettivo primario la **tutela di tutte quelle difficoltà oggettive** che **non sono già riconosciute** e tutelate in altro modo (Legge 104/92 per le condizioni di disabilità e Legge 170/2010 per i DSA). Le modalità di supporto scolastico per i BES sono le medesime previste per i Disturbi Specifici dell'Apprendimento e vanno formalizzate in un piano didattico personalizzato che può avere la stessa forma di quello previsto per i DSA o essere creato ad hoc.

Come avviene la valutazione dei DSA?

Compito dei docenti, di ogni ordine e grado, è quello di rilevare problematiche specifiche nell'apprendimento che siano resistenti alle normali attività di recupero scolastico e di segnalarle alla famiglia, in modo che possano essere valutate in un contesto diagnostico adeguato. La valutazione dei DSA comprende **due fasi**: la prima è rivolta alla **ricerca di fattori di esclusione**, ovvero di possibili spiegazioni per le difficoltà di apprendimento incontrate (opportunità di apprendimento insufficienti o non continuative, deficit sensoriali e/o cognitivi, traumi...); la seconda fase mira invece a rilevare le **difficoltà specifiche a carico degli apprendimenti** (valutate attraverso compiti di lettura, scrittura e matematici) in un quadro intellettivo nella norma. Solo in presenza di fattori di inclusione e in assenza di fattori di esclusione è dunque possibile parlare di DSA.

Il ricorso a uno specialista è fondamentale poiché, come sottolineato anche da ricercatori italiani (si veda, per esempio, Tressoldi e Vio, 2008), sul piano comportamentale è difficile distinguere tra una difficoltà di apprendimento e un vero e proprio disturbo, in quanto entrambi comportano un rendimento scolastico inadeguato. Mentre una difficoltà

rappresenta un rallentamento nell'acquisizione di determinate competenze scolastiche che si può presentare in qualunque momento del percorso scolastico, il disturbo di apprendimento vero e proprio è caratterizzato dalla presenza di una condizione innata che si manifesta fin dai primi momenti della scolarizzazione, dalla resistenza al trattamento (non si risolve in seguito all'introduzione di adattamenti didattici ma richiede un intervento mirato e di lunga durata) e dalla mancata automatizzazione dei processi sottostanti lettura, scrittura e abilità matematiche.

Quali sono i disturbi riconosciuti?

I DSA attualmente riconosciuti in Italia dalla Legge 170/2010 sono:

- **dislessia**, ovvero disturbo specifico della decodifica del testo scritto; si manifesta attraverso una velocità di lettura al di sotto delle attese in base agli anni di frequenza scolastica e a un elevato numero di errori (tuttavia quest'ultimo parametro sembra essere poco significativo nel caso delle lingue trasparenti, cioè le lingue in cui a un grafema corrisponde un fonema, tra cui l'italiano).
- **disortografia**, ovvero disturbo specifico della compitazione; si manifesta attraverso un elevato numero di errori nella scrittura e la difficoltà nel rispettare le regole ortografiche della lingua in cui si scrive.
- **disgrafia**, ovvero disturbo specifico della scrittura di natura motoria; si caratterizza per una grafia spesso illeggibile, macro e/o micro grafia, pressione eccessiva sul foglio e scarso rispetto degli spazi sul foglio.
- **discalculia**, ovvero disturbo specifico delle aree di numero, calcolo e senso del numero; gli studenti con discalculia mostrano difficoltà nella lettura e scrittura dei numeri, nella memorizzazione dei fatti numerici, nel calcolo scritto e a mente, nel giudizio di numerosità e nel confronto tra grandezze numeriche.

I differenti DSA possono comparire isolatamente o, più comunemente, in associazione tra di loro o con altri disturbi evolutivi (l'associazione più frequente è con l'ADHD, ovvero il **disturbo da deficit di attenzione e iperattività**, altro disturbo evolutivo che si manifesta prevalentemente attraverso scarsa attenzione, impulsività e iperattività); in quest'ultimo caso le ripercussioni sul piano scolastico sono maggiori. In associazione ai DSA troviamo anche con una certa frequenza ansia, depressione e disturbi del comportamento e della condotta; il mancato riconoscimento delle difficoltà può inoltre portare a una scarsa motivazione allo studio e all'abbandono scolastico.

Oltre agli effetti più immediati sul rendimento scolastico, possibili conseguenze dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (e dei Bisogni Educativi Speciali più in generale), soprattutto se non precocemente riconosciute e adeguatamente supportate, sono le ripercussioni negative sul piano emotivo-affettivo e il rischio di drop-out scolastico; da qui la necessità per i docenti di ogni ordine e grado di essere informati circa i segnali a cui prestare attenzione per individuare gli studenti a rischio e quindi mettere in atto gli opportuni interventi.

Quali sono i segnali a cui prestare attenzione?

Come già detto, i DSA hanno carattere evolutivo, ovvero la loro manifestazione subisce cambiamenti anche profondi nel corso dei gradi scolastici; esistono tuttavia segnali che, indipendentemente dalla classe frequentata, devono destare sospetti nei docenti:

- facile faticabilità e difficoltà nel prestare attenzione per lunghi periodi (non esclusivamente a fine giornata o in concomitanza con periodi densi di verifiche e interrogazioni), rendimento altalenante anche all'interno della stessa giornata, lentezza esecutiva sono caratteristiche consuete e comuni a tutti i DSA;
- lettura ad alta voce stentata, monotona e poco armoniosa, presenza di errori di lettura (caratteristica poco frequente nella scuola secondaria ma evidente in presenza di parole a bassa frequenza o di termini tecnici), errori in scrittura e vocabolario povero sono compatibili con la presenza di dislessia;
- scarso rispetto delle regole ortografiche, errori a livello morfologico e sintattico, produzioni scritte non sempre adeguate dal punto di vista della forma sono comuni nei casi di disortografia;
- scarso rispetto nella conversione grafema-fonema e fonema-grafema (lo studente "legge come è scritto" o "scrive come si legge") possono essere segnali della presenza di dislessia o disortografia;
- scrittura di difficile decifrazione, macrografia o micrografia con possibili fluttuazioni tra le due, costruzione di lettere e numeri inusuale, scarso rispetto dei binari e dello spazio sul foglio sono indici di disgrafia;
- errori nella lettura e scrittura di numeri (soprattutto se oltre le tre cifre e se contenenti lo 0), errori o lentezza nell'eseguire calcoli a mente, errori di calcolo o di procedura nelle operazioni scritte, scarsa conoscenza dei fatti numerici (non solo tabelline e somme entro il 20, ma anche potenze e radici di maggiore utilizzo), insicurezza nel confrontare quantità astratte e nel manipolare grandezze possono essere indice di discalculia;
- errori nella lettura, scrittura o memorizzazione di date, numeri di pagina o di esercizi possono essere conseguenti a dislessia e discalculia.

Nel caso in cui uno o più fattori venissero riscontrati in uno studente, il docente è tenuto a mettere in atto **attività di recupero didattico**. Nel caso in cui gli interventi tentati non diano miglioramenti soddisfacenti entro qualche settimana, è consigliabile informare i genitori delle difficoltà riscontrate e suggerire l'invio presso un **professionista qualificato per un approfondimento**, soprattutto se durante il colloquio con la famiglia dovessero emergere ulteriori elementi a supporto dell'ipotesi di DSA.

Cosa fare dopo la diagnosi

L'identificazione delle difficoltà e la presenza di una diagnosi/certificazione non sono il punto di arrivo bensì quello di partenza per poter aiutare lo studente al fine di favorirne il successo scolastico.

Il primo passo è comprendere il funzionamento scolastico dello studente, individuando le modalità di apprendimento privilegiate e i suoi punti di forza. Sulla base della valutazione contenuta nella diagnosi/certificazione e di osservazioni condotte in classe, entro tre mesi dalla consegna della diagnosi il consiglio di classe è tenuto a stendere un PDP (**piano**

didattico personalizzato), con le informazioni relative allo studente, alla diagnosi ottenuta e al suo funzionamento, oltre all'elenco di tutti gli **strumenti compensativi** e **misure dispensative** che ciascun docente si impegna ad attuare per supportare l'apprendimento dello studente. Le strategie previste devono essere garantite non solo durante il quotidiano svolgimento delle attività ma anche durante i momenti di valutazione (esami di fine ciclo inclusi) e nello svolgimento dei compiti a casa.

Gli strumenti compensativi includono ausili informatici, mediatori didattici e strategie che permettono allo studente appunto di "compensare" e quindi superare le proprie difficoltà; tra i più comuni troviamo:

- per l'abilità di lettura: sintesi vocali, mappe concettuali, tabelle dei verbi o delle declinazioni;
- per l'abilità di scrittura: programmi di videoscrittura con correttore ortografico, mappe concettuali;
- per le abilità matematiche: calcolatrice, tabelle e formulari.

Le misure dispensative consistono invece nell'esonero da una richiesta, per esempio:

- per la lettura: esonero dalla lettura ad alta voce;
- per la scrittura: dispensa dal prendere appunti o dalla copiatura;
- per l'area matematica: esonero dall'esecuzione di calcoli.

Fermo restando il diritto a entrambe le **misure compensative** e dispensative, sono **preferibili** le prime poiché mettono lo studente nella condizione di soddisfare una richiesta e non invece di evitarla; l'esercizio ripetuto con il supporto degli strumenti compensativi non solo contribuisce ad aumentare il senso di efficacia dello studente, ma spesso favorisce l'acquisizione della competenza e il consolidamento di un'abilità. Qualora non sia possibile utilizzare uno strumento compensativo, in alternativa alla dispensa si può attuare la **riduzione del carico di lavoro o delle richieste** (per esempio rispetto alle pagine da studiare o allo svolgimento dei compiti a casa, ma anche nel numero di item di una verifica a cui rispondere).

Di fondamentale importanza è la **valorizzazione dei punti di forza dello studente** e la gratificazione per l'impegno; non va mai dimenticato che la presenza di un DSA comporta un più facile affaticamento e il dispendio di maggiori risorse, quindi qualunque attività scolastica può mettere a dura prova la motivazione e l'impegno di uno studente con difficoltà.

Bibliografia

- Legge 170/2010 e Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento.
- *Come leggere la Dislessia e i DSA*, a cura di G. Stella e L. Grandi, Giunti Scuola 2011.
- C. Cornoldi - P.E. Tressoldi, *Definizione, criteri e classificazioni*, in C. Cornoldi, *Difficoltà e disturbi dell'apprendimento*, pp. 9-52, Il Mulino 2007.

- *Consensus Conference. Disturbi Specifici dell'Apprendimento*, Roma 2011.
- MIUR, *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* - a.s. 2014/15.
- R. Penge - *I disturbi specifici di apprendimento*, In S. Vicari – M.C. Caselli, *Neuropsicologia dello sviluppo*, pp.149-160, Il Mulino 2010.
- P.E. Tressoldi - C. Vio, *È proprio così difficile distinguere difficoltà da disturbo di apprendimento? Dislessia*, 5(2), 139-147, 2008.

La denominazione **DSA** si riferisce ai disturbi riconosciuti dalla Legge 170/2010 come **Disturbi Specifici dell'Apprendimento**, ovvero la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Si tratta di deficit a carico di specifici processi di apprendimento (lettura, scrittura e calcolo), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e deficit sensoriali. La Legge 170/2010 riconosce per gli studenti con DSA il diritto a una didattica personalizzata, attraverso l'applicazione di specifiche misure compensative e dispensative esplicitate all'interno di un Piano Didattico Personalizzato, PDP (al riguardo si vedano le FAQ 11-15). I **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, secondo la Direttiva Ministeriale 27/12/2012, riguardano quella categoria di alunni che per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici necessitano di una didattica personalizzata per periodi più o meno brevi. Dunque, i BES estendono le tutele per favorire l'apprendimento a diversi profili di difficoltà o disturbi che possono avere un impatto negativo sull'apprendimento a scuola.

Le difficoltà e i disturbi identificati come BES per cui è possibile redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) rientrano in tre categorie:

- disabilità;
- disturbi-evolutivi-specifici;
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Attraverso il riconoscimento di Bisogni Educativi Speciali è quindi possibile tutelare gli alunni con DSA, difficoltà nell'area verbale (per esempio difficoltà nella comprensione del testo, disturbi specifici del linguaggio), difficoltà nell'area non-verbale (per esempio disprassia, disturbo non-verbale), disturbo dello spettro autistico lieve o deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e con Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), le cui difficoltà riguardano più competenze scolastiche, ma che non rientrano all'interno di un quadro di ritardo mentale (secondo la Legge 104/92).

Approfondimenti

- Stella, G., Grandi, L. (2011). *Come leggere la dislessia e i DSA. Guida base*. Firenze: Giunti Scuola.
- Ciambrone, R., Fusacchia, G. (2014). *I BES: come e cosa fare. Guida operativa per*

insegnanti e dirigenti. Firenze: Giunti Scuola.

- Legge 170/2010, *Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico*, Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre.
- Direttiva Ministeriale 27/12/2012, *Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione*

I BES non si certificano!

di Flavio Fogarolo✱

Ove BES sta naturalmente per Bisogni Educativi Speciali, categoria di alunni dei quali si sono occupate nei mesi scorsi alcune disposizioni ministeriali, che tanto dibattito hanno suscitato, anche sulle pagine del nostro giornale. «La riscoperta attenzione verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali – scrive Flavio Fogarolo – va vissuta realmente, e non solo a parole, come un'opportunità per le scuole»



Le recenti disposizioni ministeriali sugli **alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)** hanno suscitato, come è noto, un vivace dibattito dentro e fuori la scuola, con molti pronunciamenti pienamente favorevoli e altri critici o preoccupati [*anche il nostro giornale, nei mesi scorsi, ha ampiamente partecipato a tale dibattito, come si può vedere dall'elenco dei testi qui a fianco pubblicato, N.d.R.*]. Si evidenzia da molte parti soprattutto il rischio di **medicalizzare dei semplici problemi educativi** e di etichettare in questo modo delle normali differenze individuali. Il rischio è reale, ma non deriva, a parer mio, dalla Direttiva o dalla Circolare Ministeriale [*rispettivamente Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale 8/13, N.d.R.*] e di sicuro non è stato il Ministero a “inventare i BES”. È infatti già da molti anni – prima con la disabilità e poi con i DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) – che domina nelle scuole, unico e praticamente incontrastato, un **modello di tipo clinico**: i bisogni vanno “certificati”, ossia riconosciuti formalmente da un'autorità sanitaria esterna alla scuola, e solo in seguito a questa procedura gli insegnanti si attivano personalizzando gli interventi. Passare da un'impostazione di questo tipo a una **pedagogico-didattica**, come richiesto e previsto per i BES, non è per nulla banale e non possiamo stupirci se questa innovazione sia fonte di difficoltà, non tanto di resistenze, nelle scuole. Si registra infatti spesso, in questi primi mesi di applicazione delle nuove disposizioni, la propensione ad applicare **anche ai BES il modello clinico**, con la scuola che tende ad assumere il ruolo degli specialisti e individuare gli stessi BES in base a misurazioni oggettive, o presunte tali, una volta definita la soglia critica. In alcune scuole, ad esempio, si sottopongono tutti gli alunni a delle prove standardizzate di lettura e vengono considerati come “BES” tutti gli alunni che riportano punteggi inferiori a un certo livello. È una forzatura, questa, che non è certo imputabile alla Circolare Ministeriale 8/13, che anzi afferma chiaramente che l'individuazione va fatta in base a «ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche».

Ma cosa vuol dire, in pratica, applicare un modello pedagogico e non un modello clinico? In estrema sintesi, significa **considerare l'efficacia e la convenienza degli interventi proposti**, non la sola entità dei bisogni e, tanto meno, il loro riconoscimento nominale. I BES non si certificano! Non possono farlo i servizi sanitari, né in modo diretto o esplicito («il bambino/ragazzo XY è un alunno con Bisogni Educativi Speciali», fortunatamente sono pochi, ma arrivano alle scuole anche certificati di questo tipo), né indiretto, e questa è una pratica invece molto diffusa: dopo avere segnalato disturbi o difficoltà, si conclude dicendo che per questo alunno la scuola deve applicare le tutele previste dalla Circolare Ministeriale 8/13. Ma inserire in una diagnosi clinica una dichiarazione di questo tipo costituisce **un'inaccettabile invasione di campo**, dal momento che l'applicazione della Circolare 8/13, ossia di fatto l'individuazione dell'alunno come BES, rientra **nell'ambito della didattica** e non in quello della clinica, ed è pertanto una **prerogativa esclusiva della scuola**. Una prerogativa che non si basa certamente sull'arbitrio («a scuola facciamo quello che vogliamo»), ma su quell'assunzione di responsabilità che è strettamente connessa all'autonomia scolastica e educativa. A fronte di un bisogno clinicamente accertato e documentato, la scuola deve cioè organizzarsi e dare una risposta, ma è "responsabilmente" autonoma nel decidere cosa fare e come farlo, attenta cioè a verificare l'efficacia degli interventi attivati e a rivedere le scelte se necessario.

La certificazione di disabilità o di DSA si basa su considerazioni il più possibile oggettive, ma nel momento in cui la scuola identifica un alunno con Bisogni Educativi Speciali deve considerare – e valutare – non solo i bisogni, ma anche **il contesto e la convenienza** dell'intervento di personalizzazione proposto.

Vale la pena a questo punto ricordare cosa dice al riguardo la più volte citata Circolare Ministeriale 8/13: «[...] è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia **opportuna e necessaria** l'adozione di una personalizzazione della didattica [...]».

La scuola, quindi, non dichiara gli "alunni BES", né tanto meno li *certifica*, ma individua quelli per i quali è «opportuna e necessaria» una personalizzazione formalizzata, ossia un **PDP** (Piano Didattico Personalizzato). Pertanto il PDP non è una conseguenza di questo riconoscimento come per la disabilità e i DSA («Questo alunno è BES *quindi* la scuola deve predisporre un PDP»), ma parte integrante dell'identificazione della situazione di bisogno («Questo alunno è BES *perché* secondo la scuola ha bisogno di un PDP»).

Certamente non tutti gli alunni che hanno qualche difficoltà rientrano tra i BES e non per tutti quelli che hanno bisogno di una qualche forma di personalizzazione dev'essere predisposto un PDP. La scuola ha tanti modi, strumenti e procedure per **adattare la didattica ai bisogni individuali**, molti dei quali assai più semplici e informali, ma in certi casi ugualmente efficaci, se non di più.

Identificare un alunno come BES significa riconoscere per lui la necessità non solo di un percorso didattico diverso da quello dei compagni, ma anche di una sua **ufficializzazione**, come assunzione formale di impegni e responsabilità da parte della scuola e, se possibile, anche della famiglia. Ossia di un PDP, appunto.

La scuola è chiamata pertanto a decidere sull'opportunità di questa scelta, che di sicuro non dipende solo dall'entità del bisogno, ma si basa sulla **valutazione dell'effettiva convenienza** della strategia didattica personalizzata che si intende attuare.

In altre parole, dobbiamo rispondere a domande di questo tipo: per questo alunno, in questa scuola, in questo momento, è veramente necessario, utile, opportuno... stendere un PDP? La valutazione di convenienza deve considerare gli **aspetti positivi e negativi** dell'intervento e prevedere, con ragionevole certezza, che i vantaggi saranno prevalenti. Perché, certamente, scelte di questo tipo non hanno solo aspetti positivi! Sappiamo benissimo, infatti, che la scelta di differenziare formalmente il percorso didattico di un alunno rispetto a quello dei compagni comporta spesso **ricadute anche gravi** nel campo dell'autostima, dell'accettazione, del rapporto con i compagni, delle tensioni familiari e altro. Sono rischi che vanno previsti, valutati, analizzati (prevedendo e attivando eventuali azioni correttive) e confrontati con i benefici previsti o attesi; ma si va avanti **solo se il bilancio è nettamente positivo**, almeno nelle previsioni e nelle potenzialità.

Questo modo di procedere nell'individuazione dei BES, basato sulla stima tra vantaggi e svantaggi, comporta almeno due importanti conseguenze. La **prima** è che questa valutazione è **fortemente condizionata dal contesto** e quindi uno stesso alunno può essere considerato BES in una realtà scolastica e non in un'altra. È una situazione ovviamente **inconcepibile per la disabilità e i DSA**: un alunno dislessico, ad esempio, rimane tale anche se cambia scuola, su questo non ci sono dubbi. Ma per gli alunni con BES, individuati dalla scuola, non è così: un alunno, infatti, può avere necessità di una personalizzazione formalizzata in una scuola, mentre in un'altra può non essercene bisogno. O viceversa. Pensiamo ad esempio a una classe a tempo pieno della scuola primaria, gestita da una coppia di insegnanti che lavora assieme da molti anni, condividendo fino al minimo dettaglio quotidiano il metodo di insegnamento; a volte, per loro, di fronte ai bisogni di un bambino in difficoltà, un dialogo davanti alla macchina del caffè risulta efficace quanto una dettagliata personalizzazione scritta, redatta in altri contesti, se non di più. Ma se l'alunno dovesse cambiare scuola, e passare ad esempio alle medie, con tanti insegnanti che si incontrano solo nel Consiglio di Classe, **può essere necessaria una personalizzazione più strutturata**, forse anche attraverso un PDP. La **seconda** conseguenza, poi, è che, almeno a grandi linee, quando identifica l'alunno come BES, la scuola deve avere già chiaro il **tipo di intervento che intende attuare** con quello specifico alunno, a supporto delle sue difficoltà, perché solo in questo modo è possibile una consapevole valutazione di convenienza. Paradossalmente possiamo dire che gli alunni nei confronti dei quali ci si sente impotenti perché non si sa cosa fare per loro, per quanto evidenti e gravi siano i loro bisogni educativi, non possono essere considerati BES finché non si sarà grado di dire **come si intende effettivamente personalizzare** il loro percorso, per poter valutare se esso sarà opportuno e conveniente.

Andranno quindi certamente considerate anche le esigenze di personalizzazione collegate alla **definizione dei livelli minimi di competenze**, nonché alle forme e ai criteri di valutazione, sempre, però, considerando parametri di opportunità e convenienza. Le esigenze connesse alla valutazione, ad esempio, saranno molto più sensibili quando si avvicinano gli esami, o nel secondo ciclo di istruzione; in altri casi la valutazione avrà comunque per tutti un ruolo prevalentemente educativo e alcune personalizzazioni potranno essere introdotte anche senza bisogno di un adempimento formale (ossia del PDP). In ogni caso esse devono derivare sempre da delle scelte e dal confronto tra vantaggi e svantaggi.

In questa fase, purtroppo, è elevato il rischio di considerare le attenzioni agli alunni con Bisogni Educativi Speciali come **un adempimento burocratico in più**, oneroso, se non vessatorio, per le scuole e, purtroppo, certe puntigliose interpretazioni delle disposizioni ministeriali (Piano Educativo Individualizzato; Piano Annuale dell'Inclusione; Autovalutazione dell'Inclusione; Rilevazione dei Bisogni) rafforzano questa impressione. Occorre perciò assolutamente **riaffermare il valore educativo di ogni procedura**. La riscoperta attenzione verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali va vissuta realmente, e non solo a parole, come **un'opportunità per le scuole**, ossia come la "possibilità", non l'obbligo, di fare alcune cose che prima sembravano impossibili, o quanto meno di dubbia legittimità, come formalizzare un percorso diverso anche per chi non abbia portato a scuola documenti o certificati particolari. Adesso sappiamo ufficialmente che **possiamo fare molto anche per loro**, per i nostri *sans papiers* che, almeno a scuola, non devono necessariamente essere considerati "cittadini di serie B". Un atto di giustizia, ma anche un altro passo avanti per un'effettiva responsabilità e autonomia delle scuole.

*Formatore, vicepresidente dell'Associazione **Lettura Agevolata** di Venezia, collaboratore del Centro Studi **Erickson** di Spini di Gardolo (Trento).*

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono svariati e racchiudono, oltre alla disabilità e ai disturbi specifici d'apprendimento (DSA), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana.

I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono svariati e racchiudono, oltre alla disabilità e ai disturbi specifici d'apprendimento (DSA), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Non sono ormai rari i casi in cui i consigli di classe sono chiamati ad affrontare casi di alunni con BES e redigere, qualora ne ricorrano le condizioni, un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Disabili e DSA beneficiavano, ancor prima delle direttiva sui BES, e beneficiano tuttora rispettivamente del sostegno e di misure dispensative/compensative e interventi di personalizzazione della didattica ([legge n. 104/92](#) e [legge n. 170/2010](#)).

Con la [direttiva sui BES del 27/12/2012](#) anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi di personalizzazione, formalizzati nel PDP.

La normativa di riferimento è costituita dalla suddetta direttiva sui BES del 27/12/2012, dalla [CM n. 8/2013](#) e dalla [CM n. 2563/2013](#).

La direttiva prevede (paragrafo 1.5) la possibilità di adottare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato,

I consigli di classe, inoltre, sulla base della documentazione clinica prodotta dai genitori e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono far ricorso, per tutti gli alunni con BES, agli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge n. 170/2010 per gli allievi con DSA.

La circolare del MIUR n.8/2013 ha per oggetto proprio **la direttiva del 2012** e di essa evidenzia la portata innovativa perché **estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento**, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla [legge n. 53/2003](#).

La circolare ribadisce l'obbligo, per gli alunni disabili e quelli con DSA, di presentare la certificazione in modo da usufruire dei benefici previsti dalla legge, e chiarisce che i consigli di classe o team di docenti (per la scuola primaria) hanno il dovere di indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative.

Si evidenzia, inoltre, che la presa in carico degli alunni con BES deve essere frutto di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia.

L'avvio di un percorso di individualizzazione e personalizzazione deve essere deliberato dal consiglio di classe (o team di docenti per la scuola primaria), per poi procedere alla redazione di un PDP firmato dal dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

Qualora si proceda alla stesura di un PDP, in assenza di certificazione clinica, il consiglio di classe o team di docenti deve motivare, verbalizzandole, le motivazioni che hanno determinato la personalizzazione dell'apprendimento, sulla base di considerazioni di carattere pedagogico-didattiche.

Nel caso di alunni con DSA, che abbiano una certificazione rilasciata da una struttura privata, la circolare raccomanda di adottare, in attesa della certificazione rilasciata da una struttura pubblica, le misure previste dalla legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team di docenti ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al disturbo.

La CM n. 2563/13 chiarisce che, nel caso di richieste di genitori corredate da diagnosi che non hanno dato diritto a certificazione di disabilità o di DSA, il consiglio di classe (o team di docenti) è pienamente autonomo nel decidere se procedere alla redazione o meno del PDP, verbalizzando, nell'uno o nell'altro caso, le motivazioni della decisione.

Nel caso di alunni stranieri, leggiamo ancora nella circolare, essi necessitano principalmente interventi volti all'apprendimento della lingua italiana e solo eccezionalmente si può far ricorso a un PDP.

In conclusione, possiamo affermare che **il consiglio di classe è obbligato a redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corredata da certificazione di disabilità o DSA; negli altri casi è "peculiare facoltà" del consiglio o team di docenti individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, formalizzati nel PDP, che rimane valido per un solo anno scolastico.**

Cosa sono i BES e perché rientrano attualmente nelle esigenze di specializzazione di docenti e aspiranti insegnanti?

Oggi daremo risposta a questi e a tanti altri quesiti sui **Bisogni Educativi Speciali**, addentrandoci in un settore estremamente delicato e complesso.

Partiamo dal motivo per il quale oggi cresce l'interesse intorno alla tematica.

Per una serie di motivazioni, sociali, politiche ed economiche, il numero di alunni che necessitano di un'attenzione particolare e di una **didattica personalizzata** risulta in costante aumento.

La scuola non può prescindere dal considerare una simile realtà; la mission perseguita in tal senso è rivolta a realizzare una **realtà scolastica inclusiva**, nella quale si combatta a spada tratta la marginalità.

Affinché ciò si realizzi è necessario individuare le difficoltà individuali e agire adeguatamente per abbattere le barriere all'apprendimento.

Il compito di individuare esigenze particolari e di lavorare per assecondarle è affidato nel concreto agli insegnanti, a qualsiasi grado di istruzione essi appartengano.

Educare presuppone la consapevolezza che ognuno è dotato di capacità di apprendimento differenti e che pertanto può capitare di imbattersi in bambini, ragazzi o anche adulti che hanno bisogni educativi speciali e che necessitano quindi di metodi educativi speciali.

Sintetizzando: un alunno con BES necessita di una didattica personalizzata.

Definizione di BES

Avrai sicuramente capito dalla premessa che **BES è l'acronimo di Bisogni Educativi Speciali**; ma cosa sono esattamente queste necessità così particolari da richiedere una così grande attenzione?

Esigenze di apprendimento speciali, permanenti o temporanee, nascono per una varietà di ragioni diverse. Un BES può derivare da: differenze culturali e linguistiche; uno svantaggio di natura sociale e/o culturale; un disturbo specifico di apprendimento o evolutivo; una disabilità fisica e/o mentale.

Il termine BES “Bisogni Educativi Speciali” è entrato nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*”.

La Normativa sui BES

I Bisogni Educativi Speciali hanno innalzato l’asticella dell’interesse pubblico nel 2012, anno in cui è stata emanata la relativa Direttiva Ministeriale.

In realtà la tematica non è così recente come potrebbe sembrare.

Basta fare un passo indietro per accorgerci che già la Legge 53/2003 sancisce il principio della **personalizzazione dell’insegnamento**.

Proseguendo negli anni arriviamo alla Legge 170 del 2010 che garantisce e tutela il diritto allo studio a tutti gli individui con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (noti anche con l’acronimo di DSA).

La legge in questione è considerata una svolta della didattica inclusiva in quanto rende concreti i principi di personalizzazione dell’insegnamento sanciti della legge 53/2003; e lo fa nella prospettiva della successiva Direttiva Ministeriale nella quale è prevista la presa in carico dell’alunno con BES da parte dei docenti.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

La direttiva ‘Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica’ del Miur approfondisce e completa, laddove necessario, la Legge 170/2010.

La direttiva del 27 dicembre 2012 ha ampliato il campo di applicazione di una didattica inclusiva e personalizzata; in particolare inserisce nei BES anche quelle difficoltà di apprendimento che non sono certificabili, ma che comunque sussistono.

Il Miur ha introdotto il riconoscimento degli **alunni con Bisogni Educativi Speciali**, ovvero degli individui che con continuità o temporaneamente manifestano esigenze didattiche particolari, dettate da cause fisiche, psicologiche, sociali, fisiologiche o biologiche.

Tale riconoscimento estende a tutti gli studenti che presentano difficoltà nell’apprendimento il diritto a ricevere una didattica personalizzata, così come previsto dalla Legge 53/2003.

Tre sono le **categorie di alunni con B.E.S.** identificate dal Miur:

1. alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un'apposita certificazione;
2. alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell'Apprendimento (per i quali è necessario presentare una diagnosi di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD).
3. Alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.

Nei casi di disabilità o di DSA sono richieste diagnosi e certificazioni mentre per tutti gli altri casi sono gli stessi insegnanti ad identificare, sulla base di analisi didattiche e pedagogiche, eventuali bisogni educativi speciali.

Le considerazioni dei docenti avvengono sulla base del concetto educativo e di apprendimento stabilito dal modello ICF (International Classification of Functioning) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

LibroAID

Libri di testo scolastici in formato digitale (pdf aperto)



Il primo scoglio che i bambini dislessici devono affrontare sono i **libri di scuola**.

Per superare questo problema, AID ha ideato il progetto "**LibroAID**", **biblioteca digitale per gli studenti con DSA**. Inizialmente sostenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e finanziato dalla Fondazione Telecom Italia, dall'anno scolastico 2013/2014 il progetto è autofinanziato da AID.

LibroAID è un servizio che consente ai ragazzi con **diagnosi DSA o certificazione 104/92** di richiedere il **formato digitale** (file PDF aperto) dei **testi scolastici della scuola primaria, secondaria di I e II grado**.

Gli studenti possono interagire con i libri digitali attraverso software compensativi che consentono loro di:

- leggere i testi scolastici "con le orecchie", tramite i programmi di **sintesi vocale**
- creare **mappe concettuali**.

Scopri maggiori funzionalità dei libri digitali per l'autonomia nello studio e nell'apprendimento a questo link

Requisiti di accesso al servizio

- **possesso di diagnosi DSA o 104/1992 da parte dello studente:** in fase di inserimento dei dati dovrà essere caricato sul sito dedicato copia digitale della certificazione.
- **dichiarazione di regolare acquisto** del libro in formato cartaceo
- **garanzia di utilizzo solo personale** del libro da parte dello studente.

- **iscrizione all'Associazione Italiana Dislessia** in regola con l'anno solare in corso (del genitore dello studente, se minorenni, o dello studente dai 18 anni in su).

Richiedi tutti i testi scolastici digitali su LibroAID.it

Scopri alcuni software compensativi utili per studiare

Altre risorse per la lettura

I libri digitali erogati da LibroAID sono un **importante supporto per lo studio**. Per avvicinarsi e appassionarsi alla **lettura dei testi di narrativa** sono disponibili altri strumenti e risorse, come:

- **Audiolibri**
- **Libro digitale parlante ADOV**